

Allegato “A”

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

**CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA**

SOMMARIO

	Pag.	
SEZ. I	PRINCIPI GENERALI	
Art. 1	Affidamento della concessione	3
Art. 2	Stipulazione del contratto	3
Art. 3	Oggetto della concessione	3
Art. 4	Durata della concessione	3
Art. 5	Consegna degli impianti	3
SEZ. II	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	
Art. 6	Progettazione ed esecuzione degli impianti	3
Art. 7	Termini	4
Art. 8	Estensione della rete votiva agli ampliamenti	4
Art. 9	Opere straordinarie	5
Art. 10	Penali	5
SEZ. III	GESTIONE DEL SERVIZIO	
Art. 11	Obbligazioni a carico del Concessionario	5
Art. 12	Diritti del Concessionario	6
Art. 13	Tariffe	7
Art. 14	Aggiornamento delle tariffe	7
Art. 15	Penali	8
SEZ. IV	DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO	
Art. 16	Subappalto	8
Art. 17	Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori .	8
Art. 18	Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza	9
Art. 19	Attività di Sorveglianza del Concedente	9
Art. 20	Modifica del Contratto.....	9
SEZ. V	GARANZIE ED ASSICURAZIONI	
Art. 21	Responsabilità e garanzie	10
SEZ. VI	CESSAZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 22	Risoluzione per inadempimento del Concessionario	10
Art. 23	Recesso dell'Amministrazione	10
Art. 24	Riconsegna degli impianti	11
SEZ. VII	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 25	Vicende soggettive del Concessionario	11
Art. 26	Osservanza di leggi e regolamenti	11
Art. 27	Comunicazioni	11
Art. 28	Controversie	11
		13

ALLEGATO 1

Articolo 1
Affidamento della concessione

1. Il Comune di **VALSOLDA** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m. affida all'operatore _____ la concessione del servizio di illuminazione votiva, alle condizioni e termini indicate nel presente Disciplinare.

Articolo 2
Stipulazione del contratto

1. Il contratto si perfezionerà con lo scambio di lettere, sottoscritte digitalmente;
2. Il presente disciplinare costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Le eventuali spese del contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 3
Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva, del servizio di illuminazione votiva, comprensivo di progettazione, messa a norma, costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva cimiteriale, ai termini e condizioni indicate nel presente disciplinare.
2. La realizzazione delle opere e servizi è comprensiva di ogni onere, tra cui la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici votivi e pubblici;
3. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi.

Articolo 4
Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata di anni **cinque** a decorrere dalla data del **01.06.2023**.

Articolo 5
Consegna degli Impianti

1. Il Comune provvederà a consegnare gli impianti elettrici votivi esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano, anche prima della sottoscrizione del contratto (scambio di lettere)

SEZIONE II PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 6
Progettazione ed esecuzione degli impianti

1. Stante la scarsa complessità delle opere da eseguirsi, il Concessionario non procederà alla redazione del progetto esecutivo dei lavori, provvedendo a consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale direttamente il progetto "as built", fermo che quest'ultimo dovrà comunque contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e garantire:

- (a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
 - (b) la conformità alle norme ambientali;
 - (c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo e comunitario.
2. Gli impianti dovranno essere eseguiti in base ai dettami del D.M. 37/08, del D.P.R. 447/91 e D.Lgs 81/08 e delle norme C.E.I. in vigore, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 96-2, per quanto di competenza.
 3. Gli impianti votivi dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo e dovranno essere conformi alle prescrizioni previste nella Guida C.E.I. (blu) n.8 impianti all'aperto, capitolo 7 Cimiteri.
 4. E' a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta ed integrale esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Disciplinare.

Articolo 7 Termini

1. Il Concessionario si impegna:
 - ad avviare il servizio alla data di consegna degli impianti e dare avvio ai lavori di messa a norme degli stessi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto;
 - ultimare i lavori entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dei lavori.
2. Entro ulteriori 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il Concessionario dovrà fornire al Comune le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/08 e certificato di collaudo funzionale, redatto da tecnico abilitato.
3. Eventuali proroghe ai termini di cui al presente articolo potranno essere concesse dal Comune solo per motivate e documentate oggettive esigenze.

Articolo 8 Estensione della rete votiva agli ampliamenti

1. Qualora, durante il periodo di concessione, l'Amministrazione Comunale dovesse richiedere ampliamenti degli impianti votivi, il Concessionario sarà tenuto ad integrare, a proprie spese, gli impianti, estendendoli alla zona di ampliamento, previo ordine scritto e consegna da parte dell'Amministrazione al Concessionario di copie dei progetti relativi agli ampliamenti stessi.
2. La concessione si intende estesa "*ipso iure*" a favore del Concessionario, anche per gli eventuali futuri ampliamenti dei cimiteri o nei cimiteri comunali di nuova costruzione.
3. Negli edifici cimiteriali di futura costruzione (loculi, ossari, edicole funerarie, cappelle ecc.), la posa delle tubazioni per impianti elettrici votivi, nonché tutte le connesse opere di assistenza muraria agli stessi, resteranno a carico del Comune. Restano a carico del concessionario la fornitura e posa delle scatole di derivazione, dei tubi e dei pozzetti necessari per la realizzazione dell'estensione degli impianti di illuminazione votiva.

4. In ogni caso, gli ampliamenti degli impianti votivi realizzati nell'ultimo triennio della concessione, in quanto non ammortizzabili, potranno essere riscattati al termine del contratto a prezzo di perizia o in alternativa, ai sensi dell'art.165, comma 6, D. Lgs. 50/2016, daranno diritto alla ditta di chiedere il riequilibrio economico-finanziario della concessione.

Articolo 9 Opere straordinarie

1. Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, il Concessionario dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti al Comune e/o alle imprese eventualmente incaricate dal Comune per l'esecuzione di tali opere. Il Comune dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche, nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi.
2. A lavori conclusi, il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona dei civici camposanti.

Articolo 10 Penali

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto a termini di cui al precedente articolo 7, il Comune applicherà al Concessionario una penale pari ad €. 20,00.
2. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi il valore di €. 1.000,00, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 23.

SEZIONE III GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 11 Obbligazioni a carico del Concessionario

1. La gestione del servizio di illuminazione votiva è estesa, in via anticipata, agli impianti di illuminazione già esistenti. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio esistente fatte salve le interruzioni e/o sospensioni che si dovessero rendere necessarie per consentire il rifacimento e/o la messa a norma degli impianti esistenti.
2. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio di illuminazione votiva nei termini di cui al presente Disciplinare e delle disposizioni normative vigenti. Nei rapporti con l'utenza, il Concessionario è tenuto ad applicare le condizioni indicate nell'Allegato 1 del presente Disciplinare.
3. Salvo ove diversamente previsto nel presente Disciplinare, resta a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta esecuzione

del servizio a regola d'arte, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare e della normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna a:

- a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe;
- b) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.;
- c) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;
- d) effettuare un completo "relamping" iniziale con la sostituzione dell'intero parco lampade votive con nuove lampade a led di colorazione ambra di ultima generazione con tecnologia day-night e calotta vitrea, nonché un "relamping" degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriale, ove esistenti, con installazione di lampade/faretti a led;
- e) adeguare alle più recenti normative tutti i quadri elettrici presenti nei civici cimiteri;
- f) garantire per tutta la durata della concessione la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriali;
- g) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare.

Articolo 12 Obblighi del Comune

1. Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune si impegna a comunicare al Concessionario, con idoneo preavviso, l'esecuzione di eventuali lavori di scavo nell'area cimiteriale. Il Comune si impegna inoltre a far sì che analoga comunicazione venga effettuata dalla eventuale impresa appaltatrice dei Servizi Cimiteriali e/o dai privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali). Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Concessionario al ristoro degli eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.
2. Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune si impegna altresì ad inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nei cimiteri, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici.
3. Il personale del Concessionario ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente disciplinare. Il Comune si impegna a concedere gratuitamente al Concessionario, se disponibile, un locale all'interno del perimetro del cimitero da utilizzare quale magazzino, ricovero attrezzature e comunque a fornire al Concessionario la propria più ampia collaborazione al fine di consentire il regolare espletamento del servizio ed agevolare il rapporto con l'utenza.

Articolo 13

Tariffe

1. Contributo di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Concessionario, che non è obbligato a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi.

L'utente verserà al Concessionario anticipatamente, *una tantum*, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla sepoltura, un contributo di allacciamento pari ad €. **10,00 + IVA**.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:

- di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
- di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
- la fornitura del conduttore elettrico, del porta lampada e della lampadina.

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato. Nel caso delle Cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la ditta appaltatrice ed il proprietario, **qualora lo stesso non decida di avvalersi di altri soggetti debitamente qualificati**.

4. Canone annuo di abbonamento annuo

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votivo è determinata in €. **12,50 + IVA**.

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, l'IVA, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica.

Sono invece escluse le spese di spedizione, esazione e postali.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto ai sigg. Abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Articolo 14 Aggiornamento delle tariffe

1. Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto, di cui al precedente articolo, saranno aggiornate in relazione agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui prezzi dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sui costi di gestione. Parametro per le variazioni sarà l'indice ISTAT nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
2. La modifica delle tariffe potrà essere fatta, anche annualmente, sia su richiesta del Concessionario, sia su richiesta del Comune, nell'interesse degli utenti e dovrà essere

dimostrata con le modalità descritte nel paragrafo precedente. L'aggiornamento avrà effetto dopo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini e/o eccezioni.

Articolo 15 Penali

1. Per le violazioni relative agli obblighi della manutenzione degli impianti previsti nel precedente, verrà applicata in base alla gravità dell'inadempimento, una penale da €. 10,00 ad €. 30,00.
2. Il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate assegnando al Concessionario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute non fondate dal Comune, questi procederà all'applicazione della penale nei termini indicati nel precedente paragrafo. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo intervenuta 3 (tre) volte nell'arco temporale dell'anno comporterà in ogni caso l'applicazione della penale nell'importo massimo previsto di €. 30,00.
3. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi l'importo totale di €. 1.000,00, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 23.

SEZIONE IV) – DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 16 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti di Legge.

Art. 17 Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori

1. L'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene dei lavori e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.
- 2.

Articolo 18 Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza

1. Il Concessionario si impegna ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare e far rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 19 **Attività di Sorveglianza del Concedente**

1. In conformità alle vigenti disposizioni normative, l'Ente Concedente e per esso il Responsabile Unico del Procedimento potrà compiere qualsivoglia verifica connessa con l'esecuzione dei Lavori e l'erogazione dei servizi. Tali verifiche saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario.
2. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertare durante le verifiche o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma scritta al Concedente.
3. Il Concessionario si impegna a fornire al Responsabile Unico del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero effettuare ai sensi del presente articolo.
4. I controlli e le verifiche eseguite dal Concedente non escludono la responsabilità del Concessionario, per vizi, difetti e difformità delle Opere, di parte di esse o dei materiali impiegati, né la garanzia del Concessionario stesso.

Articolo 20 **Modifica del Contratto**

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016, vengono di seguito disciplinati ai sensi dello stesso articolo 175 comma primo lettere a) b) e c) del D. Lgs. 50/2016, i casi in cui certamente, a giudizio delle Parti, i rischi non sono imputabili al concessionario e l'Amministrazione comunale si impegna ad adottare i necessari provvedimenti atti a rideterminare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, mediante una modifica delle condizioni di contratto che potrà riguardare, a seguito di trattativa con l'Amministrazione comunale le seguenti modifiche:

- ridefinizione delle tariffe agli utenti e del canone da versare al Comune;
- riequilibrio della concessione da parte dell'Amministrazione comunale;
- proroga della concessione nei casi ammessi dall'articolo 175 D. Lgs. 50/2016 c. 1 lettere b) e c);
- combinazione degli strumenti di cui sopra.

SEZIONE V) - GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Articolo 21

Responsabilità e garanzie

1. Il Concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare all'Ente Concedente, alla firma del contratto, la propria polizza di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00.

SEZIONE VI) - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 22

Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Nel caso in cui i lavori od il connesso servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questo non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, il Comune assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta, un termine perentorio, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere la causa di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.
2. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dall'Ente Concedente non accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R al Concessionario, la propria intenzione di risolvere il contratto.
3. In caso di intervenuta risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del costo delle opere realizzate e non interamente ammortizzate, per il quale sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, il tutto al netto del risarcimento dei danni conseguenti la risoluzione della Concessione.

Articolo 23

Recesso dell'Amministrazione

1. Il Concedente potrà recedere dalla Concessione solo per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse.
2. In caso di recesso dell'Amministrazione dal contratto e comunque in caso di cessazione dei suoi effetti prima della naturale scadenza, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario una indennità secondo i contenuti di cui all'art. 24 R.D. 15.10.1925 n°. 2578 ai quali le parti concordemente rinviando, prescindendo da eventuali abrogazioni della norma.

Articolo 24

Riconsegna degli Impianti

1. Fatto salvo ove diversamente previsti dal presente Capitolato, alla scadenza naturale della concessione, la proprietà di tutti gli impianti elettrici votivi sarà trasferita gratuitamente al Comune.
2. Della consegna degli impianti sarà redatto idoneo verbale in contraddittorio tra le Parti.

SEZ. VI) DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Vicende soggettive del Concessionario

1. In caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione, scissione relativi al Concessionario si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato nel corso dell'esecuzione del contratto purché applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente disciplinare.

Articolo 27 Comunicazioni

1. Il Concessionario dovrà garantire un servizio attivo 24 ore al giorno, una casella e-mail PEC, nonché una casella e-mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione o comunicazione urgente che il Comune intendesse effettuare.
2. Il Concessionario dovrà esporre un cartello in ogni cimitero contenente le indicazioni di servizio tra cui l'orario di apertura dei propri uffici nonché il proprio recapito telefonico e postale.
3. Il Comune provvederà gratuitamente a far compilare le nuove richieste di allacciamento alla rete dal proprio personale presso il Municipio e le trasmetterà via fax o e-mail o PEC al Concessionario.

Articolo 28 Controversie

1. Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione del Foro presso cui ha sede l'Ente concedente. E' esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Art. 1 – Richiesta di allacciamento alla rete votiva

Le domande di abbonamento al servizio di illuminazione votiva devono essere redatte su apposito modulo fornito dal Concessionario, il quale si riserva di darvi corso subordinatamente

alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto. All'atto della stipulazione dell'abbonamento gli Utenti dovranno versare la tariffa di abbonamento.

La richiesta di allacciamento, sottoscrivibile telefonicamente o anche presso il Municipio, costituisce implicita autorizzazione al Concessionario per compiere sulla sepoltura ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica.

Art. 2 - Durata e scadenza dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, con decorrenza dal versamento della rata di allacciamento.

L'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata o PEC al Concessionario presso il suo domicilio legale.

L'abbonato è tenuto a comunicare tempestivamente al Concessionario qualsiasi variazione di indirizzo. In mancanza il Concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali o di ricerca anagrafica.

Art. 3 - Pagamenti

L'abbonato è tenuto a versare le rate al Concessionario nel suo domicilio legale, anche a mezzo postale, nei dieci giorni successivi alla scadenza della rata.

Art. 4 - Morosità

Se nei dieci giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, il Concessionario spedirà sollecito di pagamento, gravando l'Utente delle spese sostenute. In caso di prolungata morosità, ossia non oltre i 30 (trenta) giorni, il Concessionario può dichiarare risolto il contratto di abbonamento e potrà sospendere la fornitura di energia elettrica senza preavviso alcuno. Il Concessionario avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese per i solleciti di pagamento vari e ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito. In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, oltre al saldo dovuto, l'utente dovrà pagare nuovamente la tariffa di allacciamento.

A titolo di garanzia dei propri crediti, alla stipula dei nuovi contratti di allacciamento, il Concessionario incasserà un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di abbonamento vigente.

Art. 5 - Reclami

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto al Concessionario, con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento.

I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti.

Al fine di facilitare i rapporti con l'utenza, il Concessionario collocherà all'ingresso dei cimiteri un contenitore (cassetta postale) di idoneo materiale antideterioramento nel quale

depositare comunicazioni o reclami indirizzati alla ditta.

Art. 6 - Furti e manomissioni

Il Concessionario non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sugli edifici funebri degli abbonati.

Art. 7 - Interruzioni e sospensioni

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti forza maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani, incendi e distruzioni, ecc., non daranno diritto all'abbonato di chiedere alcun rimborso di spese, né di sospendere il pagamento delle rate.

Art. 8 - Rimborso rate

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso.

Art. 9 - Avvertenze per gli utenti

E' severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di legge. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 10 - Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati

Gli Utenti avranno accesso agli atti aziendali di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l'Utente autorizza il Concessionario al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 2016/679 ai soli fini connessi alla corretta gestione del rapporto d'utenza.